

Progetto di legge  
Art. 1°

Il Regno dell'alta Austria è in stato di guerra col governo di casa d'Austria alla pubblicazione di questa legge: si intenda non solo i governi, ma anche i popoli dell'alta Austria ad agire in conformità, e d'accordo con noi, per ottenere la totale indipendenza della comune patria.

Le tendenze di questo stato di guerra contro l'Austria sono abili le vie di come pregiudiziosi e fatali alla libertà ed indipendenza italiana.

Art. 2°  
Le camere dei rappresentanti del popolo della suprema parte d'Italia, ed il governo di essa, a nome di tutti gli Italiani, che sovrano aderisce a quanto vien stabilito in questa legge, dichiara solennemente in faccia a tutta Europa, che la casa d'Austria, ora imperante in Austria, è una casa di barbari ladroni ed assassini; e come tale è in perpetuo bandita dal suolo italiano. Sarà considerato come nemico della patria chiunque oserà patrocinare la causa.

Art. 3°  
Gli eserciti italiani si dovranno in marcia contro il nemico fin una mese del giorno della pubblicazione di questa legge, e nel giorno ed ora che simerà conveniente il generalissimo. Allora tutte le campagne di' troglia nelle cui vicinanze esistono armati per conto di casa d'Austria! Inteneranno a stormo, e tutti gli Italiani di que' contorni, capaci di portare le armi, provveduti di viveri per tre giorni, uniti in piccole bande, guidate da capi ardimentosi, nominati da cadun comune insidieranno, ed, occorrendo, assaliranno il nemico dovunque si trova in Italia, e faranno una vera guerra d'estermio, quasi un veggente Italia italiano contro gli Austriaci, non desistendo dal ferire e combattere fintantochè saranno in Italia soldati stranieri, od al servizio di essi, ossia fino all'ultimo estermio dei nemici.

Art. 4°  
Verranno istituiti tribunali straordinari di guerra, che giudicheranno dei delitti commessi dagli Italiani durante la guerra d'estermio contro gli Austriaci. E verrà militarmente punito 1°

- 1.° Chiunque chiamato dalla campagna a Roma, potendo, non avrà, sotto qualunque pretesto, portato le armi e combattuto contro gli Austriaci.
- 2.° Chi avrà favorito i nemici, sia col ricoverarli, sia col provvederli di vitto, o di vestito, ed anche col semplicemente nasconderti.
- 3.° Sarà finalmente punito, nella morte, dei delitti tanto colui che avrà volontariamente dato, o venduto armi o munizioni da guerra agli Austriaci, come chi avrà combattuto per favorire i medesimi nemici sia colle armi, come cogli scritti, e manifestamente colla parola.

24. Novembre 1846.

Espositi Depuato.

Siccome poi si va dicendo da alcuni, che lo spirito del nostro esercito non è disposto, ma anzi contrario alla guerra; sebbene io creda, che vi sia molta esagerazione in ciò che si dice, ad ogni buon fine propongo, che venisse pubblicato, e messo in esecuzione il seguente

### Ordine di disciplina militare.

Quella parte dell'alta e bassa uffiziabilità degli eserciti italiani, che assorbe dalle badoglie e dal sangue nemico, e che per coprire la pochezza governativa, o viltà, osa calunniare i prodi nostri soldati, dicendoli demoralizzati, e rifiutandosi di battersi cogli austriaci; cotali alti, o bassi uffiziati, che meriterebbero con tali scuse, o pretesti, di essere incapaci di mantenere la disciplina in vigore nei reggimenti italiani, ed inabili affatto a destare il sacro entusiasmo di patria, ed il valor militare nei soldati a cui comandano, cotali, dico non già uffiziati di un grande esercito, ma veri consumi pane a tradimento della patria, sieno vecegnosamente espulsi dalle fila dei prodi; e quindi, privati d'ogni sussidio, e disarmati sieno abbandonati su di una strada a disposizione delle imbelli fermanucce di cui forse ascoltano i principii consigli.

Tuocodi deputato.

1848. 24 novembre

N.º 103.

Proposta di Legge Turchetti

Deposita sul banco della guardia  
il 24. Novembre 1848.